



# **COMUNE DI MASCALI**

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

**IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2021**

(Adeguamento al D.lgs. n. 116 del 30/09/2020 di recepimento della Dir. 2018/851-852/UE  
ovvero della riforma della gestione dei rifiuti e degli imballaggi)

## INDICE

- Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- Art. 3 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI
- Art. 4 - SOGGETTO ATTIVO
- Art. 5 - SOGGETTI PASSIVI
- Art. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO
- Art. 7 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
- Art. 8 - TRIBUTO SUI RIFIUTI PRODOTTI DAI CAMPEGGI E SULLE AREE RICREATIVE
- Art. 9 - ESCLUSIONE E RIDUZIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
- Art. 9 bis RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO
- Art. 10 - RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO
- Art. 11 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
- Art. 12 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO
- Art. 13 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
- Art. 14 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
- Art. 15 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)
- Art. 16 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO
- Art. 17 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 18 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 19 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
- Art. 20 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- Art. 21 - ZONE NON SERVITE
- Art. 22 - RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 23 - RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 24 - RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE APPLICANO IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
- Art. 25 - RIDUZIONE ED ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
- Art. 26 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO SOCIO ECONOMICO
- Art. 27 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
- Art. 28 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI
- Art. 29 - TRIBUTO GIORNALIERO
- Art. 30 - TRIBUTO PROVINCIALE
- Art. 31 - RISCOSSIONE
- Art. 32 - DICHIARAZIONE TARI
- Art. 33 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE
- Art. 34 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Art. 35 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
- Art. 36 - SANZIONI ED INTERESSI
- Art. 37 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
- Art. 38 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Art. 39 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
- ALLEGATO "A"



## **Articolo 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., l'applicazione nel Comune di Mascali, della Tassa sui rifiuti (TARI) istituita dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche ed integrazioni, (D.L. 16/2014) a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, come individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 738 L. 160 del 27 dicembre 2019, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dell'imposta municipale propria (IMU).
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 e alle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente (ARERA) e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente Regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Articolo 2**

### **PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupa o detenga, a qualsiasi titolo od anche di fatto, locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. La presenza di arredo, impianti od attrezzature, oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione dell'acqua, del gas, telefonica, informatica o dell'energia elettrica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguenza attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione di verifica anche nel caso in cui ci sia il rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione dal pagamento del tributo.

## **Articolo 3**

### **DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI**

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità agli urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui agli articoli 183 e 184 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni e secondo le disposizioni regolamentari vigenti.

## **Articolo 4**

### **SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

## **Articolo 5**

### **SOGGETTI PASSIVI**

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuto in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.